



PROVINCIA DI VERCELLI
 Settore Tutela Ambientale
 Servizio Disciplina Acque Reflue

PERVENUTO IL
15 MAR. 2002
 AL SETTORE
 FINANZE E W.L. N. 1170

Vercelli, li **13 03. 02**

Mandato n.	//
del	.

N.Prot.: **9130**
 N.Eman.: **87 02.04.2002**

Struttura 008-03
 CDC 02-807

OGGETTO: D. L.vo 11.05.1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
 Rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque reflue.
 Ditta: ENEL Produzione Spa – impianto G. Ferraris di Leri – Trino (VC).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- la Ditta ENEL Spa, è stata autorizzata allo scarico delle acque reflue, provenienti dall'insediamento sito in Leri – Trino (VC), in acque superficiali – Roggia Acquanera, con determinazione dirigenziale N.Prot.26492 del 27.11.1998;
- con istanza presentata in data 27.12.2001, la Ditta ENEL Produzione Spa, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, prodotte nell'impianto G. Ferraris sito in Trino (VC) – località Leri, in acque superficiali – Roggia Acquanera, utilizzando n.1 punto di scarico;

Considerato il parere favorevole espresso in merito dal Dipartimento Provinciale ARPA di Vercelli con nota prot. n.1078 del 11.02.2002;

Visto il D. L.vo 11.05.1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni:

Dato atto che l'oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti, ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera f della L. 15.05.1997 n.127, per cui occorre applicare le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n.14032 del 06.08.1997;

DETERMINA

- di classificare, secondo quanto previsto dall'art.2, punto h) del D. L.vo 152/99 e s.m.i. le acque reflue riferite all'insediamento sito in Trino (VC) – località Leri, come industriali;
- di autorizzare, per anni quattro a far tempo dal **28.12.2002**, ai sensi dell'art.62 comma 11 del D. L.vo 152/99, il titolare della Ditta ENEL Produzione Spa, a scaricare le acque reflue industriali, prodotte nell'impianto G. Ferraris sito in Trino (VC) – località Leri, con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1) devono essere rispettati i limiti della Tabella A della L.319/76 sino al **13.06.2002**;
 - 2) dal **14.06.2002** devono essere rispettati i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. L.vo n.152/99;

- 3) deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti indicati al punto 1) e 2);
- 4) devono essere mantenuti in costante efficienza i sistemi di allarme installati sui punti critici dell'impianto di depurazione per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
- 5) in caso di guasti, incidenti o fermi tecnici, che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto deve esserne data tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Vercelli;
- 6) è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
- 7) il refluo derivante dal processo di sedimentazione dei fanghi deve essere nuovamente immesso nel ciclo di depurazione;
- 8) i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
- 9) i parametri per i quali è stato predisposto un monitoraggio in continuo devono essere registrati e tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- 10) devono essere disposte opportune analisi, da parte della Ditta autorizzata, in quanto nello scarico vi è la presenza di oli minerali di cui alla Tab.5 dell'Allegato 5 del D. L.vo 152/99 e s.m.i.;
- 11) il pozzetto di ispezione e campionamento deve essere mantenuto costantemente agibile;
- 12) i risultati analitici degli autocontrolli devono essere tenuti a disposizione degli enti di controllo;

• di stabilire che:

- a) dovrà essere richiesta la volturazione dell'autorizzazione in caso di variazione di titolarità e/o ragione sociale;
- b) dovrà essere preliminarmente notificata a questa Provincia ed all'organo tecnico di vigilanza anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione stessa o al rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione in ordine a: funzionalità della forma di depurazione, alla natura delle acque reflue prodotte e scaricate ed all'introduzione di nuovi cicli che determinino differenti caratteristiche delle acque reflue, modalità dello scarico, titolarità dello stesso e tipologia di attività svolta nell'insediamento;
- c) la presente autorizzazione ha la durata di anni quattro a far tempo dal 28.12.2002, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del D. L.vo 152/99 ed un anno prima della scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo alla Provincia;
- d) la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste dalle specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata. Pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
(VARALDA Dott. Giovanni Gabriele)





PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Tutela Ambientale
Servizio Disciplina Scarichi Idrici

n. prot. 008818/000

Struttura 008-04
CDC 04-810

OGGETTO: D. Lgs 11.05.1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue.
Ditta ENEL Produzione S.p.A. – Centrale G. Ferraris di Leri – Trino V.se.

IL DIRIGENTE

- Premesso che Ditta ENEL S.p.A. con sede legale in Roma – V.le Regina Margherita, 125:
- risulta titolare di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali prodotte nell'insediamento sito in Trino V.se - Centrale G. Ferraris di Leri, rilasciata con provvedimento n. 9130 del 13.03.02;
 - ha chiesto, con istanza datata 10.11.05, il rilascio della autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali prodotte nell'insediamento sito in Trino V.se - Centrale G. Ferraris di Leri. I reflui, dopo trattamento in impianto di depurazione, sono allontanati in corpo idrico superficiale (Roggia Acquanera), utilizzando un unico punto di scarico;

Considerato il parere favorevole espresso in merito dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Vercelli, con nota n. 159637 in data 22.12.05;

Visto il D. Lgs 11.05.1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che l'oggetto rientra tra i compiti attribuiti ai dirigenti, ai sensi dell'art.6 comma 2 lettera f del T.U. n. 267/2000;

AUTORIZZA

- il titolare della Ditta ENEL S.p.A. con sede legale in Roma – V.le Regina Margherita, 125 - per **anni quattro a far tempo dal 28.12.06**, a scaricare le acque reflue industriali prodotte nell'insediamento sito in Trino V.se - Centrale G. Ferraris di Leri. I reflui, dopo trattamento in impianto di depurazione, sono allontanati in corpo idrico superficiale (Roggia Acquanera), utilizzando un unico punto di scarico;
- classificando le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Trino V.se - Centrale G. Ferraris di Leri - come industriali, secondo quanto previsto dall'art. 2 punto h) del Decreto Legislativo 152/99 e s.m.i.;

- con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

1) devono essere rispettati i limiti della Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i.



Vercelli, li 28/02/06

- 2) deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
 - 3) in caso di guasti, fermi tecnici o incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provinciale al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.;
 - 4) è preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
 - 5) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
 - 6) il pozzetto di ispezione e campionamento deve essere mantenuto costantemente agibile;
 - 7) il refluo derivante dal processo di sedimentazione dei fanghi deve essere nuovamente immesso nel ciclo di depurazione;
 - 8) i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
 - 9) i parametri per i quali è stato disposto un monitoraggio in continuo devono essere registrati e tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;
 - 10) devono essere disposte opportune analisi, da parte della Ditta autorizzata, data la presenza nello scarico di oli minerali di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
 - 11) i risultati analitici degli autocontrolli devono essere tenuti a disposizione degli enti di controllo;
- stabilendo che:
 - 1) dovrà essere richiesta la volturazione dell'autorizzazione in caso di variazione di titolarità e/o ragione sociale;
 - 2) dovrà essere preliminarmente notificata a questa Provincia ed all'organo tecnico di vigilanza, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione stessa o al rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione in ordine a: funzionalità della forma di depurazione, natura delle acque prodotte e scaricate, introduzione di nuovi cicli che determinino differenti caratteristiche delle acque reflue, modalità di scarico, titolarità dello stesso e tipologia di attività svolta nell'insediamento;
 - 3) la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste dalle specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata. Pertanto, è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario;
 - 4) la presente autorizzazione ha la durata di **anni quattro a far tempo dal 28.12.06**, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del D. Lgs 152/99 e s.m.i.;
 - 5) **un anno** prima della scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo in carta legale all'Amministrazione Provinciale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
(VARALDA Dott. Giovanni Gabriele)**

